



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegato dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 04.09.2025,
ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato ex art. 67 CCII in data 03.09.2025 da CLARA BARBARESI (C.F. BRBCLR63D52L117A), tramite il difensore, avv. Debora Castellani, presso il cui studio, sito in Terni, via Del Rivo, n. 204, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale alle liti;
- letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68, co. 2 e 3, CCII, dall'avv. Matteo Mandò, designato quale OCC;
- visti altresì i chiarimenti e le integrazioni documentali depositate in data 18-19.09.2025, rispettivamente, dall'OCC e dal difensore della ricorrente;
- dato atto, in particolare, che, nella propria relazione integrativa, l'OCC - conformandosi all'invito della scrivente giudice - si è mostrato disponibile a convertire la previsione del piano in cui si prevedeva che, per i primi 20,3 mesi, le quote stipendiali destinate ai creditori fossero direttamente corrisposte all'OCC e al difensore, prevedendo, piuttosto, per tale periodo *"l'accantonamento periodico degli emolumenti del Gestore/OCC dovuti in prededuzione e salva l'eccedenza non riconosciuta come dovuta dal Tribunale in favore dei creditori non interamente soddisfatti secondo il rispettivo grado di prelazione"*, previsione che appare maggiormente in linea con il disposto di cui all'art. 71, co. 4, CCII (il cui ultimo periodo lascia impregiudicata la possibilità, per il Tribunale, di liquidare acconti sul compenso);
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede a Terni, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che la parte istante risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente risulta esposto per complessivi € 39.820,02 (oltre ad € 7.630,32 di compensi prededucibili promessi al difensore e



all'OCC in relazione alla presente procedura), ma gode di uno stipendio mensile netto pari a poco meno di € 1.500,00 mensili ed è proprietaria unicamente di un'autovettura marca "GM DAEWOO KLAK" immatricolata nell'anno 2005, del valore stimato dalla ricorrente stessa in soli € 1.800,00) e che il fabbisogno del mantenimento stimato ammonta ad € 985,34 mensili;

- dato atto che la proposta ed il piano appaiono ammissibili (anche alla luce delle menzionate integrazioni del 18 e 19.09.2025), laddove prevedono, oltre alla sospensione dei pagamenti periodici in favore della FIDES s.p.a. mediante cessione del quinto, la trattenuta diretta da parte del datore di lavoro della ricorrente dell'importo di € 350,00 mensili (con versamento di detta somma a cura del datore di lavoro sul conto corrente della procedura) e, nel contempo, il pagamento mensile di detto importo in favore dei creditori da parte della procedura con l'autorizzazione del Tribunale, il tutto articolato in tre fasi, così ripartite:

- 1) una **prima fase** della durata di 20,3 mesi, destinata al pagamento della componente prededucibile (75%) del credito del difensore, avv. Debora Castellani, per € 1.560,00 (salvi gli acconti già eventualmente corrisposti) nonché all'accantonamento periodico dell'importo di € 5.550,32, corrispondente al compenso prededucibile pattuito con il Gestore, avv. Matteo Mandò, salva la corresponsione dell'eccedenza non riconosciuta come dovuta dal Tribunale ex art. 71, co. 4, CCII, in favore dei creditori non interamente soddisfatti secondo il rispettivo grado di prelazione (e impregiudicato il riconoscimento di acconti in favore del Gestore anche prima della completa esecuzione del piano); per complessivi € 7.110,32;
- 2) una **seconda fase** della durata di 2,6 mesi, destinata al pagamento di creditori privilegiati (25% del credito del difensore, avv. Debora Castellani, per € 520,00, salvi gli acconti già eventualmente corrisposti alla stessa) ed € 392,42 dovuti alla Regione Umbria, in luogo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; per complessivi € 913,42;
- 3) una **terza fase** della durata di 45,1 mesi destinata al pagamento dei creditori chirografari (falcidiati del 40% e, quindi, da pagare per il 60%), ossia COMPASS S.p.A., FIDES SpA, ILIADE SPV SRL (quale cessionaria del credito della FINDOMESTIC Banca), IFIL NPL INVESTING S.P.A. e REVALUE; per complessivi € 15.771,04,

con conseguente durata complessiva del piano pari a circa 68 mesi (5 anni e 8 mesi), salva l'eventuale minor durata dello stesso derivante dal necessario scomputo, in relazione ai pagamenti previsti in favore del difensore e del Gestore, degli acconti già corrisposti dalla ricorrente in loro favore;

- rilevato, in particolare, che anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti disposti con decreto del 05.09.2025, non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC, che, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, la ricorrente potesse non essere pienamente in grado di avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

- vista l'istanza, contenuta in calce al piano ed integrata con la memoria autorizzata del 19.09.2025, con la quale la ricorrente chiede che il giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché la sospensione immediata del contratto di finanziamento con cessione del



quinto stipendiale (per € 245,00 mensili) stipulato dalla ricorrente con FIDES S.P.A., al fine di conservare l'integrità del proprio patrimonio, con contestuale immediata sospensione della relativa trattenuta stipendiale;

- premesso che, ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII, *“la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4 (riferito ai soli creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca)”* e che, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, con il decreto di ammissione del piano, *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”* e *“può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*;

- ritenuto, allora, che entrambi i provvedimenti sospensivi richiesti dalla ricorrente siano conformi al citato disposto normativo, in quanto l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio (al pari di quelli derivanti dall'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso a seguito di pignoramento presso terzi), anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, è una misura funzionale sia ad evitare la perdurante e progressiva erosione del patrimonio della ricorrente (la quale, al netto delle trattenute stipendiali gode di uno stipendio mensile pari a soli € 802,05, v. all. 18 al ricorso), sia ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, atteso che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni di essi, peraltro chirografari, prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso (in termini, cfr. Trib. Pistoia, 31 luglio 2024);

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che, a cura della Cancelleria, la relazione del gestore, la domanda di accesso alla procedura (all. 1) e le memorie integrative depositate in data 18-19.09.2025 - opportunamente epurate dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori -, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni, nonché comunicati al debitore istante;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA



i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

MANDA

all'OCC, previa audizione della debitrice, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, in merito alle osservazioni eventualmente presentata ed in merito ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;

DISPONE

- la **sospensione**, sin d'ora, degli effetti del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipendiale (per € 245,00 mensili) stipulato dalla ricorrente con FIDES S.P.A., con contestuale immediata sospensione della relativa trattenuta stipendiale;
- la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata già pendenti nei confronti del debitore ovvero instaurati nelle more dell'apertura della procedura, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto,
- il **divieto** di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;
- il **divieto**, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv. Matteo Mandò, a cura della Cancelleria.

Terni, 22/09/2025

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)

